



# Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio

## A.C. 882

Dossier n° 155 - Schede di lettura  
2 agosto 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	882
Titolo:	Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Loizzo
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	6
Date:	
presentazione:	14 febbraio 2023
assegnazione:	15 maggio 2023
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, III, V, VIII, X, XI e XIV

### Premessa

La **proposta di legge A.C. 882**, dopo aver individuato territorialmente e riconosciuto l'area della **Magna Grecia** quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale, detta una serie di prescrizioni, anche di carattere finanziario, volte ad assicurarne la tutela e la promozione.

Più in dettaglio, l'**articolo 1**, determina come finalità la tutela e la promozione del peculiare valore della Magna Grecia. L'**articolo 2** contiene l'individuazione geografica dei territori compresi, per ciascuna Regione (**Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Marche, Veneto**), nell'area denominata «Magna Grecia». L'**articolo 3** individua gli interventi da compiere per la tutela e lo sviluppo del territorio interessato, quali il recupero dei manufatti e dei monumenti di interesse storico-artistico, la valorizzazione turistica, la messa in sicurezza delle aree archeologiche e il potenziamento delle attività museali. L'**articolo 4** dispone l'istituzione di un fondo, con la complessiva dotazione di **45 milioni di euro per il triennio 2024-2026**, per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 3. L'**articolo 5** conferisce al Governo il compito di promuovere un'intesa con le regioni, i comuni e gli altri enti interessati affinché la Magna Grecia possa essere iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'**articolo 6**, infine, reca la norma di copertura finanziaria.

La proposta, nelle finalità e in parte significativa anche per i contenuti sostanziali, si pone in linea di **continuità** con analoghi testi depositati nelle precedenti Legislature presso entrambe le Camere, senza però che ne venisse avviato l'esame.

Ricostruendo a ritroso i precedenti, possono menzionarsi:

• **nella XVIII Legislatura:**

- [S.2622](#) - *Sen. Urania Giulia Rosina Papatheu (FIBP-UDC) e altri* - Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell'area della Magna Grecia, presentato al Senato il 18 maggio 2022;
- [C.156](#) - *On. Paolo Russo (FI) e altri* - Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell'area della Magna Grecia, presentato alla Camera il 23 marzo 2018;

• **nella XVII Legislatura:**

- [C.2991](#) - *On. Cosimo Latronico (FI-PdL) e altri* - Istituzione del Parco archeologico della Magna Grecia nell'area dell'arco ionico lucano, presentato alla Camera il 26 marzo 2015;

- [C.904](#) - *On. Franco Bruno (Misto)* - Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell'area della Magna Grecia, presentato alla Camera l'8 maggio 2013;

- [C.472](#) - *On. Nicodemo Nazzareno Oliverio (PD) e altri* - Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell'area della Magna Grecia, presentato alla Camera il 21 marzo 2013;

• **nella XVI Legislatura:**

- [C.4782](#) - *On. Nicodemo Nazzareno Oliverio (PD) e altri* - Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell'area della Magna Grecia, presentato alla Camera il 15 novembre 2011;

- [S.1081](#) - *Sen. Franco Bruno (PD) e altri* - Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell'area della Magna Grecia, presentato al Senato il 6 ottobre 2008;

- [S.556](#) - *Sen. Rosario Giorgio Costa (PdL)* - Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell'area della Magna Grecia, presentato al Senato il 15 maggio 2008;

• **nella XV Legislatura:**

- [C.2667](#) - *On. Nicodemo Nazzareno Oliverio (Ulivo) e altri* - Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell'area della Magna Grecia, presentato alla Camera il 17 maggio 2007;

- [S.1514](#) - *Sen. Franco Bruno (Ulivo) e altri*, Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell'Area della Magna Grecia, presentato in Senato il 19 aprile 2007.

A livello **normativo**, per parziale coincidenza di oggetto e di ambito geografico, si ricorda fra l'altro che l'**art. 7-sexies del D.L. 243/2016** ha istituito il «[Programma "Magna Grecia" - Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese](#)» volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città-porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale "Capitale europea della cultura" per il 2019. I criteri di riparto dei fondi e di selezione dei progetti ammessi a finanziamento sono stati poi definiti con [D.M. 16 maggio 2017](#) dell'allora MIBACT. [Qui](#) l'approfondimento a suo tempo predisposto dal Servizio studi.

## Contenuto

L'**articolo 1** determina le **finalità** della proposta di legge.

In base al comma 1, lo Stato riconosce l'area della Magna Grecia, individuata ai sensi dell'articolo 2, quale **patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale**. Secondo il comma 2, nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore dei territori della Magna Grecia, al fine di qualificarne la vocazione culturale e turistica, lo Stato ne promuove il recupero, la tutela e lo sviluppo, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nelle medesime aree, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate. Infine, a mente del comma 3, per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la stipulazione e l'attuazione di accordi di programma con le regioni e con i comuni previsti dal successivo articolo 2.

A livello d'**inquadramento normativo**, la formula del riconoscimento d'interesse nazionale quale patrimonio storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia sembra presentare profili di assonanza sia, per alcuni aspetti, con la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli artt. 136 ss. del Codice dei beni culturali (riguardante cose immobili o aree territoriali) e l'istituto delle aree tutelate per legge in ragione del loro valore paesaggistico ex art. 142 del medesimo Codice; sia, per altri aspetti, con la dichiarazione d'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice (riguardante cose mobili, immobili e particolari siti). Per approfondimenti, cfr. gli appositi *dossier* predisposti dal Servizio studi sulla [dichiarazione di notevole interesse pubblico](#) e [sulla nozione di beni culturali e la dichiarazione d'interesse culturale](#). In disparte la circostanza che qui la dichiarazione è operata *ex lege*, anziché all'esito di un procedimento amministrativo, il riconoscimento d'interesse nazionale quale patrimonio storico, culturale e ambientale dell'Area della Magna Grecia operato dalla presente proposta di legge sembra produrre i soli effetti giuridici da essa specificamente previsti nell'articolato, senza ulteriori implicazioni o vincoli (almeno espliciti) discendenti dal Codice dei beni culturali per l'Area in quanto tale. *Si valuti l'opportunità di chiarire quest'ultimo aspetto.*

Con riferimento alle funzioni assegnate allo Stato dall'articolo 1 in commento - e più in generale, come si dirà, dalla proposta in commento - viene in causa il **riparto costituzionale di competenze**, con la tutela dei beni culturali e dell'ambiente, che spetta in via esclusiva allo Stato, e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di competenza concorrente fra lo stesso Stato e le Regioni.

Per **giurisprudenza costituzionale** consolidata, «la materia dei beni culturali [è] segnata dalla linea di confine (...) che separa la valorizzazione dalla tutela [...] tutela e valorizzazione corrispondono, secondo la Costituzione, ad aree di intervento diversificate" (sentenze nn. 140 del 2015, 26 e 9 del 2004): "la prima è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), la seconda è rimessa alla competenza concorrente di Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.)". Gli artt. 3 e 6 cod. beni culturali "hanno definitivamente precisato gli ambiti rispettivamente della tutela e della valorizzazione. La prima ricomprende le attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione (...) e si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale". Nell'ambito della tutela, pertanto,

"risultano ricompresi non solo la regolazione ed amministrazione giuridica dei beni culturali, ma anche l'intervento operativo di protezione e difesa". La valorizzazione consiste, invece, "nelle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, anche da parte delle persone diversamente abili, nonché nelle attività di promozione e sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale» (cfr. fra le più recenti [Corte cost., sent. 45/2022](#)). Peraltro, in una prospettiva più ampia, già nelle [sentenze nn. 478/2002](#) e [307/2004](#), ribadendo quanto riconosciuto anche nel vigore del Titolo V anteriore alla riforma, la Corte ha affermato che lo **sviluppo della cultura**, nonché, per quanto qui interessa, la **tutela dei beni culturali**, corrispondono a **finalità di interesse generale**, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni». Per approfondimenti sulla giurisprudenza costituzionale in materia, cfr. l'apposita [pubblicazione](#) edita dal Servizio studi. *In ragione dell'intreccio di competenze statali e regionali e in base ai principi di sussidiarietà (art. 118 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.) si valuti l'opportunità di considerare ulteriori forme di raccordo fra lo Stato e le Regioni.*

L'**articolo 2** individua puntualmente i **territori** delle Regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Marche e Veneto ricompresi nell'area della Magna Grecia ai fini della proposta di legge.

L'**articolo 3** prefigura una serie d'**interventi**. In particolare, si dispone che per le finalità della legge, possono essere **ammessi a finanziamento** i seguenti interventi destinati all'area della Magna Grecia: **a)** recupero dei manufatti di interesse storico e artistico e degli altri beni monumentali esistenti nel territorio; **b)** manutenzione e nuova edificazione, nel rispetto dell'ambiente circostante, di strutture turistico-ricettive, nell'ambito di progetti di valorizzazione e promozione turistica di specifiche aree; **c)** valorizzazione, conservazione e messa in sicurezza delle zone archeologiche e dei beni di interesse storico, artistico e ambientale, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo alle esigenze delle persone con disabilità; **d)** interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale; **e)** attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale teatrale, cinematografico, digitale o multimediale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale del territorio; **f)** programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro già impiegata o da impiegare per le attività connesse alla promozione e alla fruizione del territorio, anche in concorso con le regioni e i comuni interessati.

L'**articolo 4**, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «**Fondo per l'area della Magna Grecia**», con una dotazione di **15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026**. Si prevede che con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentite le regioni interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano disciplinate le modalità di accesso alle prestazioni finanziate dal Fondo, secondo i seguenti criteri di precedenza: a) attività o interventi previsti nell'ambito di accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e i soggetti privati interessati; b) attività o interventi previsti da accordi o intese alle quali partecipano almeno dieci dei comuni indicati all'articolo 2.

Si ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'avocazione allo Stato della potestà di istituire fondi o finanziamenti vincolati in materie regionali concorrenti e residuali impone la previsione di congegni atti a garantire la leale collaborazione, generalmente tramite la previsione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni (cfr., ad esempio, Corte cost. [sent. n. 40 del 2022](#) e [n. 123 del 2022](#)). *In ragione dell'intreccio di competenze statali e regionali implicate dagli interventi in questione, in base ai principi di sussidiarietà (art. 118 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.) si valuti l'opportunità di realizzare il coinvolgimento delle Regioni tramite lo strumento dell'intesa in sede di adozione del decreto ministeriale.*

L'**articolo 5** prevede che il Ministero della cultura promuova un'intesa tra le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, gli enti e le associazioni interessati per la **promozione della candidatura dell'area della Magna Grecia all'iscrizione nell'elenco del patrimonio mondiale, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale**, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184.

Si ricorda che l'art. 11, par. 1, della **Convenzione UNESCO** dispone che ogni Stato firmatario sottopone, nella misura del possibile, al Comitato del patrimonio mondiale un inventario dei beni del patrimonio culturale e naturale situati sul suo territorio e suscettibili di essere iscritti nell'elenco del paragrafo 2 del presente articolo. Questo inventario, che non è considerato esaustivo, dev'essere corredato di una documentazione sul luogo dei beni di cui si tratta e sull'interesse da essi offerto. In base al successivo par. 2 - richiamato dalla proposta di legge - in base agli inventari sottoposti dagli Stati di cui sopra, il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, sotto il nome di «**elenco del patrimonio mondiale**», un elenco dei beni del patrimonio culturale e del patrimonio naturale, quali definiti negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, che considera di valore universale eccezionale in applicazione dei criteri da esso stabiliti. L'aggiornamento dell'elenco deve essere diffuso almeno ogni due anni. I beni candidati possano essere iscritti nella **Lista del Patrimonio Mondiale come patrimonio naturale, patrimonio culturale o paesaggio culturale**. Per l'elenco dei beni italiani iscritti all'elenco, cfr. l'[apposita pagina](#) dell'UNESCO. Per le modalità e i requisiti della candidatura, cfr. le [Linee Guida Operative](#) dell'UNESCO.

L'**articolo 6**, infine, si occupa delle **coperture finanziarie**, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, cioè il «**Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione**».